



RACCOMANDATA A MANO

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 528/21502

BARI, 8 FEBBRAIO 1995



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

688

(Rif. fono n. 200/451/PU 020.05/2
dell'8.2.1995).

OGGETTO: Legge Regionale: "Costituzione della Società regionale trasporti
S.R.T. S.p.A.".-

Con riferimento alla nota n. 079 del 09.01.1995, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 931 del 30.12.1994, si comunica che il Governo ha rilevato: a) circa l'art. 1, primo comma, che la nomina del Commissario per gli adempimenti costitutivi della società non appare conforme alla normativa vigente in tema di commissariamento che attribuisce a tale figura solo funzioni di carattere straordinario ed eccezionale, relativi all'amministrazione di un ente; b) circa l'art. 1, secondo comma, che manca



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue nota n. 528/21502 dell'8.2.1995)

- 2 -

l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività della società in rapporto a quanto stabilito dalla menzionata legge regionale 3/1992 in considerazione anche del fatto che il patrimonio dell'ex ERPT è costituito anche da autobus, impianti destinati ad officina per aziende di trasporto, ecc.; c) circa l'art. 1, quarto comma, che l'approvazione dello statuto della società da parte del Consiglio Regionale si pone in contrasto con le norme del codice civile in materia societaria; d) circa l'art. 4, secondo comma, che la presenza minoritaria della Regione, in considerazione degli scopi della società, non assicura l'utilizzo per finalità di interesse pubblico delle risorse regionali; e) circa l'art. 5, che la rappresentanza della Regione in seno alla società designata dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno non risulta in linea con le norme del codice civile in tema di presenza nel Consiglio di Amministrazione di S.p.A.; f) circa l'art. 6, che la prevista istituzione di una struttura operativa per la gestione stralcio del soppresso ERPT - cui verrà preposto un dirigente del predetto Ente o dell'assessorato ai trasporti, con assegnazione del personale, che viene equiparato per gli emolumenti accessori anche eccedenti il plafond complessivo consentito per ore di straordinario, al trattamento previsto dalla norma regionale transitoria per la gestione commissariale degli autoservizi di Taranto - configura una inammissibile modifica dell'organizzazione degli uffici della regione (in contrasto con il disposto del decreto legislativo n. 29/1993) tra l'altro non necessaria dovendo l'attività del soppresso ente esaurirsi con il venir meno della gestione commissariale e l'istituzione della nuova società.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame del Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
(COZZOLINO)

Luigi Antonio Cozzolino

FA/